## REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

## Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 21 luglio 2025)

Relatrice di maggioranza: JESSICA MARCOZZI Relatrice di minoranza: MARTA RUGGERI

\_\_\_\_\_

### sulla proposta di regolamento n. 1/25

a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 9 luglio 2025

\_\_\_\_\_

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECOMUSEI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2022, N. 9 (PROMOZIONE E DISCIPLINA DEGLI ECOMUSEI)

#### **Testo proposto**

#### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2022, n. 9 (Promozione e disciplina degli Ecomusei);

Vista la proposta della Giunta regionale;

Ritenuto, per i motivi riportati nella relazione che accompagna la suddetta proposta, di deliberare in merito;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del Settore beni e attività culturali e la dichiarazione dello stesso che l'atto non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

#### **DELIBERA**

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Disposizioni in materia di ecomusei in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2022, n. 9 (Promozione e disciplina degli Ecomusei)".

#### **Testo approvato dalla Commissione**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Identico

**DELIBERA** 

#### REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECOMUSEI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2022, N. 9 (PROMOZIONE E DISCIPLINA DEGLI ECOMUSEI)

#### **Testo proposto**

## Art. 1 (Oggetto)

1. Questo regolamento, in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2022, n. 9 (Promozione e disciplina degli Ecomusei), definisce i criteri e le modalità di gestione degli ecomusei, nonché i criteri e i requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo di interesse regionale e per l'iscrizione nel relativo elenco.

## Art. 2 (Definizioni)

- **1.** Ai fini di questo regolamento si intende per:
- a) ecomuseo: la forma museale di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 9/2022;
- b) ambito territoriale ecomuseale: la porzione di territorio esattamente delimitato, anche tramite l'ausilio di cartografia, geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo, con una identità specifica, unitaria e coesa in cui la comunità si riconosce, definito in coerenza con la vocazione e la mission dell'ecomuseo:
- c) patrimonio ecomuseale: il patrimonio culturale e paesaggistico, materiale e immateriale, individuato in modo partecipato, da conservare, trasmettere, promuovere e valorizzare;
- d) processo ecomuseale: la pratica partecipata di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, elaborata e sviluppata tramite un progetto di interpretazione ambientale e culturale da un soggetto organizzato, espressione di una comunità locale, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, con il coinvolgimento della comunità locale medesima;
- e) attività ecomuseale:

#### **Testo approvato dalla Commissione**

Art. 1 (Oggetto)

Identico

Art. 2 (Definizioni)

- l'attività di sviluppo e realizzazione dei progetti e degli itinerari di visita;
- 2) l'attività di gestione delle strutture;
- 3) l'attività di promozione, studio e ricerca;
- 4) le attività educative e formative.

(Criteri e modalità di gestione degli ecomusei)

- **1.** La gestione degli ecomusei deve prevedere:
- a) la predisposizione e l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, degli strumenti di pianificazione;
- b) il coinvolgimento attivo della comunità locale, nonché di enti pubblici e privati rappresentativi del territorio, di istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca e di enti del terzo settore:
- c) l'attivazione di processi ecomuseali sia nella fase di costruzione che di gestione dell'ecomuseo:
- d) lo svolgimento continuativo delle attività ecomuseali;
- e) una operatività basata su logiche di rete e processi partecipati.

#### Art. 4

(Requisiti per il riconoscimento regionale)

- **1.** Possono ottenere il riconoscimento regionale gli ecomusei in possesso dei seguenti requisiti:
- a) un ambito territoriale ecomuseale;
- b) un patrimonio ecomuseale;
- c) uno statuto o un regolamento dal quale risulti la natura giuridica dell'ecomuseo quale organismo permanente e senza scopo di lucro che persegue istituzionalmente le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della I.r. 9/2022. Lo statuto o il regolamento deve altresì contenere l'indicazione della sede legale e della sede operativa e dei requisiti di cui alle lettere a) e b), nonché le modalità organizzative e gestionali e le regole di funzionamento e programmazione dell'attività:
- d) essere gestiti da uno o più dei seguenti soggetti:
  - 1) enti locali o altri enti pubblici;
  - associazioni, fondazioni culturali e ambientaliste e altri organismi senza scopo di lucro;
  - 3) enti di gestione delle aree naturali protette nel cui territorio ricade l'ecomuseo;

#### Art. 3

(Criteri e modalità di gestione degli ecomusei)

Identico

#### Art. 4

(Requisiti per il riconoscimento regionale)

- e) disporre di:
  - una sede operativa ubicata nel territorio regionale;
  - un coordinatore tecnico-scientifico, incaricato con atto formale, in possesso di comprovate esperienze e competenze ecomuseali;
  - 3) personale dedicato alle attività ecomuseali, anche su base volontaria;
  - almeno uno spazio espositivo adeguatamente allestito e adeguato all'accoglienza nel rispetto delle disposizioni statali normative vigenti;
  - 5) un sito web;
  - 6) una denominazione e un logo;
- f) essere operativi nel territorio di riferimento, con il coinvolgimento delle comunità locali, per un periodo di almeno due anni precedenti la data di presentazione della domanda di riconoscimento;
- g) avere predisposto un progetto di interpretazione ambientale e culturale finalizzato a realizzare il processo ecomuseale elaborato mediante un effettivo coinvolgimento della comunità locale nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 5.
- 2. L'ambito territoriale di cui alla lettera a) del comma 1 non può risultare sovrapposto a quello di altri ecomusei. Nell'ambito territoriale dell'ecomuseo possono essere presenti ecomusei tematici costituenti integrazione dell'ecomuseo stesso.
- **3.** I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 devono essere espressione del territorio considerato dall'ecomuseo.
- **4.** L'apertura al pubblico dell'ecomuseo non può essere inferiore a dieci ore settimanali o almeno cinquanta giorni l'anno.
- **5.** Lo spazio espositivo di cui al numero 4) della lettera e) del comma 1 può coincidere con la sede operativa dell'ecomuseo e utilizzare gli stessi locali.
- **6.** Qualora i locali di cui al comma 5 non siano di proprietà del soggetto gestore, questo deve averne disponibilità per almeno cinque anni successivi alla domanda di riconoscimento.
- 7. Il sito web deve riportare gli orari di apertura dell'ecomuseo, un calendario degli eventi aggiornato mensilmente, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici di contatto nonché eventuali collegamenti con i canali social.

## (Progetto di interpretazione ambientale e culturale)

- 1. Il progetto di interpretazione ambientale e culturale è elaborato mediante il coinvolgimento della comunità locale e illustra, in particolare, i sequenti aspetti:
- a) le caratteristiche di omogeneità paesaggistica, culturale, ambientale, geografica e urbana dell'ambito territoriale di riferimento;
- b) le attività di ricognizione, inventariazione, catalogazione del patrimonio ecomuseale già realizzate o in corso, nonché le attività volte alla sua conservazione, recupero e valorizzazione;
- c) l'eventuale esistenza di rapporti di collaborazione e di scambio culturale con altri ecomusei già attivi anche in altre regioni italiane o europee o di convenzioni o intese con altri enti pubblici o privati rappresentativi del territorio, con istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca e con enti del terzo settore;
- d) l'assetto organizzativo, con particolare riguardo al personale dedicato alle attività ecomuseali;
- e) le attività ecomuseali realizzate nel periodo, di durata almeno biennale, antecedente la data di presentazione della domanda di riconoscimento specificandone tipologia e caratteristiche.
- 2. Il progetto di cui a questo articolo è corredato del programma triennale di attività, con relativo cronoprogramma e l'indicazione degli obiettivi strategici che si intendono perseguire, nonché del relativo piano di attuazione per ciascuna annualità comprensivo delle risorse economiche e finanziarie.

#### Art. 6

#### (Domanda di riconoscimento)

- 1. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4, che intendono ottenere il riconoscimento regionale ai sensi dell'articolo 7, presentano apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, al dirigente della struttura regionale competente dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno.
- **2.** Ai fini di cui al comma 1, il dirigente della struttura regionale competente approva i modelli per la trasmissione della domanda attestante il possesso dei requisiti, unitamente agli allegati.

#### Art. 5

## (Progetto di interpretazione ambientale e culturale)

Identico

Art. 6 (Domanda di riconoscimento)

- **3.** La documentazione di cui al comma 2 comprende la rappresentazione grafica del logo dell'ecomuseo.
- **4.** Alla domanda può essere allegata ogni altra eventuale dichiarazione e attestazione significativa e utile per il riconoscimento.

(Riconoscimento regionale ed elenco degli ecomusei regionali)

- 1. La Giunta regionale, a seguito dell'istruttoria condotta dalla struttura organizzativa regionale competente, previa consultazione del Comitato tecnico-scientifico ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della I.r. 9/2022, provvede al riconoscimento degli ecomusei.
- **2.** Gli ecomusei riconosciuti sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 della l.r. 9/2022. L'elenco è pubblicato nel sito istituzionale della Regione.
- **3.** L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 consente l'utilizzo del logo degli ecomusei delle Marche previsto dal comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 9/2022, che gli ecomusei riconosciuti utilizzano congiuntamente al proprio.
- **4.** Agli ecomusei inseriti nell'elenco è concesso un contributo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della l.r. 9/2022.
- **5.** Gli ecomusei riconosciuti comunicano al dirigente della struttura regionale competente qualsiasi variazione dei requisiti di cui all'articolo 4 o del progetto di cui all'articolo 5, anche ai fini di cui all'articolo 8.

#### Art. 8

(Permanenza nell'elenco regionale)

- **1.** Al fine della permanenza nell'elenco di cui all'articolo 7, i soggetti gestori degli ecomusei regionali riconosciuti, allo scadere della programmazione triennale:
- a) attestano il permanere dei requisiti di cui all'articolo 4;
- b) producono una relazione da cui risulti lo svolgimento del programma triennale di attività;
- c) aggiornano il programma triennale di attività corredato della documentazione di cui al comma 2 dell'articolo 5.
- 2. La perdita dei requisiti o il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dall'elenco.

#### Art. 7

(Riconoscimento regionale ed elenco degli ecomusei regionali)

Identico

Art. 8 (Permanenza nell'elenco regionale)

(Disposizioni finali e transitorie)

**1.** Limitatamente all'anno 2025, la domanda per il riconoscimento di cui all'articolo 6 può essere presentata nei termini stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 9 (Disposizioni finali e transitorie)